

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1238/70 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 1970.

relativo alla sospensione parziale e temporanea di taluni dazi della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che i dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti particolarmente interessanti per le esportazioni di Israele verso la Comunità sono stati sospesi parzialmente fino al 30 giugno 1970 con il regolamento (CEE) n. 1227/69 del Consiglio, del 30 giugno 1969 ⁽¹⁾; che si ravvisa l'opportunità di mantenere tale sospensione di dazi fino all'entrata in vigore dell'Accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato a Lussemburgo il 29 giugno 1970, e al più tardi fino al 31 dicembre 1970,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° luglio 1970 fino all'entrata in vigore dell'Accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato a Lussemburgo il 29 giugno 1970, e al più tardi fino al 31 dicembre 1970, i dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nella seguente tabella sono sospesi fino ai livelli indicati nella medesima tabella :

⁽¹⁾ GU n. L 159 del 1° 7. 1969, pag. 2.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
08.02 D	Pompelmi e pomeli	7,2 %
20.06 B II a) 2	Segmenti di pompelmi e di pomeli, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg	18,4 % (a)
20.06 B II c)	Segmenti di pompelmi e di pomeli, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
ex 1 cc)	di 4,5 kg o più	18,4 %
ex 2	di meno di 4,5 kg	18,4 %
ex 28.40 B II	Fosfato bicalcico con tenore di fluoro inferiore a 0,2 % e di ferro superiore a 0,01 %	9,6 %
ex 29.02 A III	Bromuro di metile per uso agricolo (b)	17 %
ex 60.05 A II	Costumi da bagno	16,8 %
ex 60.05 A II	Indumenti esterni per bambini piccoli (bébés)	16,8 %
ex 60.06 B	Costumi da bagno	16 %
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo, di fibre tessili sintetiche	16 %
ex 61.02 B	Indumenti esterni per donna, di fibre tessili sintetiche	16 %
ex 61.02 B	Costumi da bagno	16 %

- (a) L'applicazione del dazio sospeso non esclude la riscossione eventuale, in aggiunta a tale dazio e conformemente alle disposizioni in vigore nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zuccheri, di un prelievo sullo zucchero, corrispondente all'onere gravante all'importazione sullo zucchero ed applicabile alla quantità di zuccheri diversi, calcolata in saccarosio, contenuta in questo prodotto.
- (b) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HARMEL